



Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Lecce
Dott. Ing. Giuseppe BENNARDO

OGGETTO: Attività sanzionatoria per la violazione alle norme di cui all'art. 8 del D.P.G.R. della Regione Puglia 2 maggio 2017, n. 242, seconda parte, che prevede l'obbligo di realizzare le fasce protettive, sanzionato dall'art. 12 LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2016, n. 38.

L'art. 6) Vigilanza, del sopra menzionato DPGR, assegna, quali compiti di vigilanza e repressione perseguendo i trasgressori, il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme del presente Decreto, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Ai Vigili del Fuoco, vengono attribuite le qualifiche, oltre di ufficiale/agente di polizia giudiziaria e la qualifica di agenti di pubblica sicurezza quella di polizia amministrativa. In particolare la polizia amministrativa svolge una attività volta a prevenire i reati, ovvero volta a realizzare le misure di vigilanza e prevenzione dei pericoli che possono derivare dalle condotte dei cittadini per la loro sicurezza e incolumità nonché per il mantenimento dell'ordine pubblico e la tutela della proprietà accertando la commissione di un illecito amministrativo, ed individuarne l'autore.

Detto quanto sopra i Vigili del Fuoco hanno il potere/obbligo diretto di accertare la violazione alle norme dell'art. 6 del D.P.G.R. della Regione Puglia 2 maggio 2017, n. 242, attuando attività sanzionatoria in base all'art. 12 LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2016, n. 38.

Per quanto concerne l'accertamento delle violazioni, corre evidenziare che varie sentenze della Cassazione hanno stabilito che quando la contestazione non avvenga effettuata in "prossimità" della consumazione dell'illecito, oltre alla questione della decorrenza del termine di contestazione vi è anche il problema della validità della stessa nel caso in cui sia effettuata da un soggetto diverso da quello che ha proceduto all'accertamento della violazione.

Al riguardo, la giurisprudenza, non ha esitato a rilevare l'assenza, nella disciplina della fase di accertamento e di contestazione dell'illecito amministrativo, di un

principio che imponga l'identità soggettiva fra soggetto che rileva l'infrazione e il soggetto o l'organo dell'amministrazione che procede alla formale contestazione.

Pertanto, la contestazione della violazione può essere eseguita da un soggetto diverso da quello che ha proceduto **purché questi faccia parte della medesima amministrazione titolare del potere di accertamento.**

Detto quanto sopra, al fine di evitare di incorrere alla violazione del dispositivo dell'art. 328 Codice Penale dove il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni si chiede di predisporre una procedura adeguata, coinvolgendo quale parte attiva personale dell'ufficio di P.G. e personale TAS 2, nonché alla predisposizione di un "VERBALE DI CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO" da fornire al personale ROS per le necessità che riscontreranno durante le operazioni di spegnimento di incendi che ricadono nell'ambito del disposto D.P.G.R. e della LEGGE REGIONALE in oggetto meglio specificata.

Pregandola di intendere queste nostre quali l'atto costruttivo che vuole essere, nell'attesa di un Vostro cordiale riscontro l'occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti.



Il Segretario Provinciale CONAPO
Sindacato Autonomo VV.F
Giancarlo Capoccia